

REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetti Irpef: deducibilità degli interessi passivi

di Federica Furlani

La **deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef** è disciplinata dall'[articolo 61 Tuir](#).

Innanzitutto, con riferimento all'**ambito soggettivo** di applicazione della norma, la [circolare AdE 19/E/2009](#) ha precisato che la stessa si applica ai **soggetti Irpef che producono reddito di impresa**, sia in **contabilità ordinaria** che **semplificata**, e quindi a:

- imprese individuali;
- imprese familiari;
- imprese coniugali;
- società in nome collettivo e società ad esse equiparate;
- società in accomandita semplice.

Inoltre, in base a quanto disposto dall'[articolo 144, comma 1, Tuir](#), l'[articolo 61](#) si applica anche agli **enti pubblici e privati**, diversi dalle società, nonché **trust**, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, limitatamente all'**attività commerciale** svolta.

Per quanto concerne il contenuto dell'[articolo 61 Tuir](#), la norma prevede che *“gli interessi passivi **inerenti** all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al **rapporto** tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi”*.

Sono pertanto previste due tipologie di **limitazione alla deducibilità**.

Gli interessi passivi devono essere innanzitutto **inerenti**; devono quindi essere ritenuti **indeducibili** gli **interessi passivi che non afferiscono all'esercizio dell'impresa**.

Gli interessi passivi inerenti sono poi, in presenza di proventi esenti, deducibili in ciascun periodo di imposta sulla base del **pro rata generale di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#)**, ovvero in misura pari al rapporto tra l'ammontare di ricavi che concorrono a formare il reddito, e quindi imponibili, o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare di ricavi imponibili o esclusi più i ricavi esenti, ovvero i ricavi complessivi.

Ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o = **% di deducibilità interessi passivi**
che non vi concorrono in quanto esclusi
Ricavi e proventi complessivi

Quindi se il soggetto Irpef ha conseguito nel periodo di imposta **ricavi esenti, quali ad esempio la quota di plusvalenza derivante dalla cessione di partecipazioni in regime pex** che risulta non tassabile, dovrà calcolare il **pro rata di deducibilità** sopra indicato.

Non dovrà farlo se ha conseguito solo **ricavi imponibili** e **ricavi esclusi**, quali la quota di dividendi incassati esclusa da tassazione.

Ipotizzando pertanto una **società in nome collettivo** che nel 2017 ha maturato interessi passivi per 5.000 €, di cui inerenti 4.000 €, e presenta ricavi imponibili per 25.000 €, esclusi per 1.000 € ed esenti per 3.000 €, gli interessi passivi deducibili si determinano applicando la percentuale di deducibilità dell'89,66% (26.000/29.000) all'ammontare degli **interessi passivi inerenti**.

Gli **interessi passivi indeducibili** ammontano pertanto a 1.414 €.

In sede di compilazione del **modello Reddi SP 2018** il relativo importo andrà indicato nel quadro RF, rigo RF 15, come sotto riportato:

RF15 Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00
-------------------------------------	---	-----	---	-----

23A rigo **RF15** va infatti riportato:

- in **colonna 1**: l'ammontare degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell'[articolo 61 Tuir](#), secondo il **pro rata generale**;
- in **colonna 2**: l'ammontare di cui a colonna 1 e gli altri interessi passivi indeducibili (interessi non inerenti, interessi di mora non corrisposti, interessi dell'1% relativi all'Iva liquidata trimestralmente, ecc.).

Seminario di specializzazione

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >